

Deliberazione n. 43/2021/PRNO



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL**  
**SEDE di TRENTO**

composta dai Magistrati:

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Anna Maria Rita LENTINI | Presidente             |
| Giuseppina MIGNEMI      | Consigliere            |
| Tullio FERRARI          | Consigliere (relatore) |
| Paola CECCONI           | Referendario           |

Nella Camera di consiglio del 25 marzo 2021

VISTI gli artt. 81, 97, 100, secondo comma, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO l'art. 79, c. 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive modificazioni, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento dei comuni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, c. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che obbliga gli organi di revisione degli enti locali ad inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO l'art. 49 della l.p. 9 dicembre 2015, n. 18, secondo il quale gli enti locali e loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel d.lgs. n. 118/2011, nonché relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto e quindi a partire dall'esercizio 2016;

VISTI gli artt. 3 e 11-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO l'art. 9, c. 1 *quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

VISTO il "Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", approvato con l.r. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 111/2017/INPR, con la quale è stato confermato l'obbligo degli Enti locali della provincia di Trento di trasmissione alla banca dati BDAP, ai sensi dell'art. 227, c. 6, del Tuel e dell'art. 1, c. 6, del DM 12 maggio 2016, dei rendiconti armonizzati già a partire dall'esercizio 2016, per consentire la funzione di controllo esterno intestata alla Corte dei conti;

VISTA la deliberazione n. 9/2020/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi

dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli Organi di revisione economico – finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2019;

VISTO l'art. 107, c. 1, lett. b), del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella l. 24 aprile 2020, n. 27, concernente. *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, che per gli enti e i loro organismi strumentali, che applicano le disposizioni del titolo I del d.lgs. n. 118/2011 e s.m., ha differito al 30 giugno 2020 il termine di approvazione del rendiconto per l'esercizio 2019;

VISTA la deliberazione n. 1/2021/INPR di questa Sezione di controllo della Corte dei conti con cui sono stati approvati il programma dei controlli e delle analisi per l'anno 2021;

VISTA la nota dell'Unità di missione strategica Coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna della Provincia autonoma di Trento prot. n. P324/2021/29-2021-10/GG del 15 gennaio 2021 (prot. Corte dei conti n. 143 di pari data), con la quale sono stati comunicati gli esiti delle verifiche effettuate dalla Provincia, riferiti all'esercizio 2019, in merito al rispetto da parte dei Comuni del contenimento della spesa corrente. L'Ente vigilante ha confermato con riferimento al Comune di Altavalle il raggiungimento degli obiettivi di risparmio sul rendiconto 2019 previsti dalla delibera della Giunta provinciale n. 1228/2016 - Allegato n. 2;

CONSIDERATO che il Comune di Altavalle, avendo una popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, ha la facoltà di non adottare la contabilità economico-patrimoniale per l'anno 2019 ai sensi dell'art. 232, c. 2 del TUEL, e che lo schema semplificato della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 di cui al d.M.E.F. 11 novembre 2019, da allegare al rendiconto 2019, si applica agli Enti della provincia di Trento con il differimento di un anno per effetto dell'art. 49 della l.p. n. 18/2015;

CONSIDERATO inoltre che, il c. 3, dell'art. 233-bis del TUEL, a seguito della modifica operata dal c. 831, dell'art. 1, della l. n. 145/2018, prevede che i Comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 205/2020/INPR del 19 e 22 ottobre 2020 con la quale sono state definite le modalità e le procedure di controllo dei rendiconti dei Comuni della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 2019;

RILEVATO che dal questionario sul rendiconto 2019 trasmesso a questa Sezione di controllo il 27 gennaio 2021 dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Altavalle

tramite inserimento nel Sistema informativo “Contabilità territoriale” (Con.Te.) della Corte dei conti non vengono segnalati, dal citato sistema, indicatori di criticità;

RILEVATO che dall’esame delle risultanze di rendiconto per l’esercizio 2019 desunti dalla banca dati BDAP per il Comune di Altavalle le anomalie degli indicatori gestionali non hanno superato la soglia di rilevanza definita con la deliberazione di questa Sezione n. 205/2020/INPR del 19 e 22 ottobre 2020;

RITENUTO pertanto di effettuare il controllo del consuntivo dell’esercizio 2019 del Comune di Altavalle in forma semplificata attraverso l’analisi e l’elaborazione dei valori desunti direttamente dalla banca dati BDAP in quanto rispondente ai requisiti di regolarità finanziaria definiti in base ai parametri individuati con propria deliberazione n. 205/2020/INPR, al fine di ottimizzare le attività di verifica privilegiando il controllo più analitico nei confronti degli enti di maggiori dimensioni o che superano i predetti indici di anomalia finanziaria;

RILEVATO che il Comune di Altavalle ha approvato il rendiconto 2019 in data 30 luglio 2020 in ritardo rispetto al termine di legge fissato al 30 giugno 2020 ed ha inviato i dati alla BDAP nei termini normativamente previsti;

CONSIDERATO altresì che l’Organo di revisione ha dichiarato nella relazione-questionario sul rendiconto 2019 del Comune di Altavalle che non vi sono gravi irregolarità per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia;

DATO ATTO che in risposta alla specifica richiesta istruttoria prot. n. 2466 del 5 novembre 2020 l’Ente ha rappresentato con nota prot. n. 2516 del 5 novembre 2020 di non aver effettuato assunzioni di personale a qualsiasi titolo nel periodo di inadempienza agli obblighi sopra richiamati, ai sensi dell’art. 13, c. 1 *quinqüies*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

RITENUTO di non procedere ad ulteriore attività istruttoria;

VISTO il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella l. 24 aprile 2020, n. 27 e s.m., concernente: *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”* ed in particolare l’art. 85, c. 8-bis, secondo il quale *“Le udienze, le adunanze e le camere di consiglio possono essere svolte mediante collegamento da remoto, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, secondo le modalità tecniche definite ai sensi dell'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174”*, disposizione da ultimo confermata dall’art. 26 del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

RITENUTO pertanto opportuno svolgere l’odierna Camera di consiglio in modalità telematica attraverso il collegamento simultaneo di tutti i partecipanti in videoconferenza (pc con

programma Microsoft Teams), con la possibilità di intervento, di visione e scambio degli atti, tutti liberamente disponibili in formato digitale, al fine di assicurare le misure di contrasto alla diffusione del COVID-19;

DATO ATTO che tutti i componenti del Collegio hanno assicurato l'esclusiva loro presenza nella stanza dalla quale viene effettuato il collegamento e la natura riservata della riunione;

VISTA l'ordinanza n. 09/2021 di data 24 marzo 2021 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio con svolgimento mediante collegamento da remoto;

UDITO il magistrato relatore, Tullio FERRARI, designato con ordinanza del Presidente n. 6/2021 del 12 marzo 2021, ed esaminata la documentazione agli atti;

*considerato in fatto e in diritto*

1. Il Comune di Altavalle ha approvato il rendiconto 2019 in data 30 luglio 2020 in ritardo rispetto al termine di legge fissato al 30 giugno 2020 ed ha inviato i dati alla BDAP nei termini normativamente previsti.

La Sezione, tenuta nell'esercizio della funzione di verifica sui bilanci consuntivi degli enti locali a un accertamento in senso oggettivo dell'inosservanza delle norme di contabilità, rileva pertanto la violazione dell'obbligo di approvazione del rendiconto entro i termini di legge, inadempimento per il quale l'art. 9, c. 1 quinquies del d.l. n. 113/2016 e s.m. commina la sanzione del divieto di effettuare "assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto". A tal riguardo, il Comune ha comunicato di non avere effettuato assunzioni di personale nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2020 e la data di approvazione del rendiconto.

2. Ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'Organo di revisione del Comune di Altavalle ha compilato il questionario consuntivo inerente al rendiconto 2019 per il quale la procedura Con.Te. non evidenzia criticità contabili.

Dall'esame dei dati di consuntivo 2019 dell'Ente sono emerse le seguenti risultanze finali:

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| - Risultato di amministrazione (lett. A)             | 1.420.075,88 |
| - Risultato di amministrazione disponibile (lett. E) | 694.990,13   |

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| - Fondo finale di cassa                               | 387.768,22   |
| - Anticipazioni di cassa                              | 0,00         |
| - Capacità di riscossione                             | 67,64%       |
| - Residui attivi finali                               | 2.232.988,78 |
| - Fondo crediti di dubbia esigibilità                 | 110.251,31   |
| - Residui passivi finali                              | 974.844,66   |
| - Risultato di competenza di parte corrente (O1)      | 153.268,70   |
| - Risultato di competenza (W1)                        | 370.681,29   |
| - Equilibrio di parte corrente (O3)                   | 120.911,70   |
| - Equilibrio complessivo (W3)                         | 321.516,19   |
| - Incidenza dell'indebitamento sulle entrate correnti | 37,42%       |

È stata, quindi, effettuata un'analisi dei dati contabili sopra riportati, alla stregua dei criteri già indicati nella deliberazione di questa Sezione n. 205/2020/INPR del 19 e 22 ottobre 2020, secondo cui, laddove risulti un indice di scostamento complessivo pari o superiore a 12, risultante dall'applicazione di sette indicatori, ciascuno dei quali misura lo scostamento da un valore di riferimento (*benchmark*) pari alla media dei risultati conseguiti dai Comuni della provincia nell'anno 2019, è necessario avviare uno specifico contraddittorio con l'Ente.

Nel caso del Comune di Altavalle, gli indicatori presi in esame hanno restituito le seguenti risultanze:

- a) relativamente all'indicatore sulla consistenza delle anticipazioni di cassa (pari al rapporto tra l'importo iscritto al titolo VII delle entrate e il totale delle entrate di parte corrente): livello di scostamento nullo, punteggio assegnato 0;
- b) relativamente all'indicatore sulla gestione dei residui attivi (pari al prodotto tra il valore dei residui attivi al netto del FCDE, normalizzato su base pro capite, e la percentuale di residui attivi da esercizi precedenti rispetto al totale dei residui attivi finali): livello di scostamento nullo, punteggio assegnato 0;
- c) relativamente all'indicatore sulla gestione dei residui passivi (pari al prodotto tra il valore dei residui passivi, normalizzato su base pro capite, e la percentuale di residui passivi da esercizi precedenti rispetto al totale dei residui passivi finali): livello di scostamento nullo, punteggio assegnato 0;

- d) relativamente all'indicatore sulla capacità di riscossione (pari al rapporto fra il valore delle riscossioni nell'anno e la somma di accertamenti e residui attivi iniziali): livello di scostamento nullo, punteggio assegnato 0;
- e) relativamente all'indicatore sull'evoluzione della spesa corrente (pari alla variazione percentuale della spesa corrente dell'anno 2019 sul valore medio del triennio 2016/2018): livello di scostamento nullo, punteggio assegnato 0;
- f) relativamente all'indicatore sulla sostenibilità del debito (pari alla percentuale di incidenza dell'indebitamento da finanziamento rispetto alle entrate correnti): livello di scostamento lieve, punteggio assegnato 1;
- g) relativamente all'indicatore sulla gestione finanziaria complessiva (pari al prodotto tra il valore del risultato di amministrazione disponibile, normalizzato su base pro capite, e la percentuale di incidenza della parte vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione sul totale dello stesso): livello di scostamento nullo, punteggio assegnato 0.

Sulla base dell'applicazione degli indicatori sopra riportati, la Sezione ha calcolato con riferimento al Comune di Altavalle un indice di anomalia pari a 1, in relazione al quale, secondo il criterio adottato dalla Sezione con la delibera n. 205/2020/INPR, non appare necessario effettuare ulteriori approfondimenti ed avviare apposito contraddittorio con l'Amministrazione. In esito all'attività di controllo, la Sezione ritiene, pertanto, di non procedere con un ulteriore supplemento istruttorio, non essendo emerse, allo stato degli atti, gravi irregolarità.

In ogni caso, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tale sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione "*di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*" (Corte Cost. 60/2013), la Sezione può segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, criticità o difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di eventuali future situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente.

Pertanto, il Collegio ritiene necessario formulare i rilievi indicati nel dispositivo anche per una eventuale successiva attività di monitoraggio, fermo restando che l'assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce di per sé valutazione positiva.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige – sede di Trento:

1) accerta che dall'esame dei dati di rendiconto 2019 del Comune di Altavalle presenti in BDAP non emergono allo stato degli atti gravi irregolarità;

2) rileva che dal questionario sul rendiconto per l'esercizio 2019 non risultano criticità contabili;

3) rileva che l'Ente ha raggiunto un avanzo di competenza e un equilibrio positivo sia di parte corrente che complessivo, come desunti dal prospetto della verifica degli equilibri di cui all'allegato 10 al d.lgs. n. 118/2011 e s.m., riportato in BDAP;

4) conclude, allo stato degli atti, il procedimento di controllo del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2019 del Comune di Altavalle, invitando al contempo l'ente nella propria attività gestionale:

- ad assicurare la tempestiva approvazione del rendiconto di gestione;
- a monitorare lo stock di debito complessivamente in carico al Comune dal momento che lo stesso presenta un'incidenza rispetto alle entrate correnti superiore alla media dei comuni della provincia di Trento.

Resta fermo che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di verifica, non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa a cura del Dirigente della segreteria, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco nonché all'Organo di revisione del Comune di Altavalle.

Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 25 marzo 2021.

Il Magistrato relatore

F.to digitalmente Tullio FERRARI

Il Presidente

F.to digitalmente Anna Maria Rita LENTINI

Depositata in segreteria

Il Dirigente

F.to digitalmente Anna Maria GUIDI